

All. B

15 novembre 2019



CONFERENZA UNIFICATA STRAORDINARIA

15 novembre 2019

Punto 1) all'ordine del giorno

**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124,
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE
INDIFFERIBILI (A.C. 2220)**

Per quanto riguarda le osservazioni sul decreto fiscale vale quanto detto in linea generale nel documento consegnato in audizione sulla legge di bilancio l'11 novembre u.s..

Attendiamo, in particolare, il ristoro dei circa **560 milioni di euro** che, fin dall'emanazione della norma del dl 66, veniva considerato un sacrificio eccezionale da abolire una volta superata la fase più critica del risanamento finanziario e una diversa gradualità per i Comuni nell'applicazione riguardante delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al FCDE.

Abbiamo anche proposto norme di semplificazione, soprattutto in materia di adempimenti contabili per i Piccoli Comuni, apprezzando l'apertura del Governo in materia di abrogazione di tetti di spesa, in particolare l'abrogazione del tetto sulle spese di formazione e chiediamo che sia esteso a tutti gli altri tetti di spesa previsti dal dl 78/2010 che riteniamo ormai anacronistici.

Segnaliamo la necessità di non applicare l'articolo 4 sul *reverse charge* agli enti locali che altrimenti avrebbero un impegno continuativo e gravoso di risorse umane e tecnologiche non disponibili presso la maggior parte degli enti.

Infine, un'ulteriore semplificazione nella gestione del bando periferie finalizzata all'utilizzo delle economie di gestione.

Si consegna il pacchetto di proposte emendative già inviate in commissione finanze Camera dei deputati.



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AC 2220

**Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili**

**Legenda: N.B. ** proposte emendative ritenute
fondamentali**

Conferenza Unificata straordinaria

15 novembre 2019



Sommario

<i>Semplificazioni e risorse correnti comunali (Art. 57 - Criteri di riparto FSC e semplificazioni enti locali)</i>	4
** Integrazione semplificazioni (art. 57, co.2).....	4
** Art. 57-bis Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato del personale degli uffici di supporto.....	6
** Art. 57 ter Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale	7
Art. 57 quater Organo di revisione economico-finanziario	8
** Art. 57 quinquies Interpretazione autentica disposizioni in materia di emolumenti degli amministratori locali.....	9
** Articolo 4 (reverse charge).....	10
** Fondo di solidarietà (integrazione art. 57) Armonizzazione correttivo con nuova durata del percorso perequativo.....	10
** Recupero taglio ex dl 66/2014 (art. 57)	11
** Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)-Accantonamento minimo e determinazione a rendiconto ..	12
** Restituzione concessioni di liquidità 2019.....	12
<i>Debito degli enti locali</i>	13
Proroga al 2023 del libero utilizzo dei risparmi provenienti dalla rinegoziazione dei mutui e riacquisto titoli obbligazionari.	13
Possibilità per gli enti locali di riacquistare titoli obbligazionari	13
<i>Sanzioni per violazione di norme contabili</i>	14
** Mitigazione sanzioni contabili.....	14
Sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità e del saldo finale di competenza.....	14
<i>Piccoli Comuni</i>	15
Fondo Piccoli Comuni - Mantenimento delle risorse non attribuite	15
** Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni.....	15
<i>Contrasto all'evasione dei tributi</i>	16
** Partecipazione dei comuni all'accertamento (Art. 34)	16
Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate (co.1091 l. 145/2018)	17
<i>Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali</i>	18
** Art. 50. Tempi di pagamento debiti commerciali - Proroga della decorrenza del "fondo garanzia debiti commerciali"	18
** Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui.....	19
Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale.....	20
** Riscossione degli avvisi di accertamento per omesso pagamento TARI mediante addebito nelle fatture dell'energia elettrica	21
Misure per emergenza liquidità di enti locali commissariati per infiltrazione mafiosa o simile.....	23



Immobili confiscati - Integrazione all'art. 49 (Revisione priorità investimenti)	24
** Possibilità di contrarre mutui per anticipo/ cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria	24
** Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo	25
Strumenti di rifinanziamento del "Bando periferie" e concessione di anticipazioni in caso di crisi finanziaria.....	27
<i>Fiscalità degli enti locali.....</i>	<i>28</i>
Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Art. 38)	28
** Estensione del controllo dei pagamenti a fronte di crediti derivanti da ingiunzioni di pagamento (art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602).....	28
** Disciplina della TARI (coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe).....	30
Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti.....	31
Proroga della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento degli enti territoriali.....	32
Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroporti - Ridefinizione procedura di riparto	32
Addizionale comunale sui diritti aeroportuali- Salvaguardia dell'entrata propria comunale	33
Addizionale delle Città metropolitane sul traffico passeggeri di porti e aeroporti	34
Modalità di applicazione e riversamento del TEFA (tributo provinciale ex art. 19 d.lgs. 504 del 1992)	36
Contributo di sbarco crociere	37
<i>Investimenti</i>	<i>38</i>
** Proroga termine affidamento lavori contributi ex comma 853 e ss. della legge di bilancio 2018 (come modificati per effetto del co. 148-bis l.145/2018).....	38
** Proroga termini per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della rete viaria di Province e Città metropolitane	38
Facoltà di assegnazione di contributi regionali agli investimenti dei Comuni.....	39
<i>Altre norme</i>	<i>40</i>
Spese per la formazione delle amministrazioni pubbliche (art. 57)	40
Semplificazioni in materia di imposta di registro	40
Revisione del dispositivo di rimborso dei mutui a carico dei comuni già compresi nel perimetro del sisma del 20 e 29 giugno 2012 (art. 33).....	41



Semplificazioni e risorse correnti comunali (Art. 57 - Criteri di riparto FSC e semplificazioni enti locali)

**** Integrazione semplificazioni (art. 57, co.2)**

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
4. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
5. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse;
 - b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
6. All'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole da “che approvano” a “dell'anno precedente” sono abrogate;
 - b) la lettera d) è abrogata.
7. Al comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo del comma 2 sono abolite le seguenti parole: “fino all'esercizio 2019”;
 - b) al secondo periodo, le parole da “Gli enti locali” a “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle parole “Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente”.
8. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 – “Condizioni di legittimità dei pagamenti” sono abrogati;
 - b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.

Motivazione

*Il **comma 3** proposto dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 6 del dl n. 78/2010 il quale prevede il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (20% spesa corrente anno 2009). A tal proposito, la legge n. 96/2017, di conversione del d.l. n. 50 ha aggiunto un articolo 21 bis che però non sopprime tale comma ma dispone, per l'anno 2017, a favore dei comuni e delle loro forme associative che abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo tra le entrate e le spese finali, la disapplicazione delle misure di contenimento previste per tali spese. Inoltre, lo stesso articolo aggiuntivo prevede che a decorrere dal 2018, le suddette misure si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo tra le entrate e le spese finali. L'emendamento proposto dall'ANCI, invece, ne chiede la soppressione tout court in quanto inesistente il legame tra il vincolo di spesa e i termini di approvazione di bilancio di previsione e conto consuntivo.*



*Il **comma 4** interviene sul decreto-legge n. 112 del 2008 abrogando la disposizione che disciplina la razionalizzazione della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni poiché troppo limitativa per le finalità che si prefigge, inficiando notevolmente l'autonomia decisionale degli enti.*

*Infine, il **comma 5** prevede l'abrogazione del divieto di acquisto di immobili, che è ancora parzialmente in vigore. L'art. 14-bis del DL n. 50/17, infatti ha modificato l'art. 12, comma 1-ter, del DL n. 98/2011, il quale aveva previsto che dal 2014 gli enti locali possono acquistare immobili solamente nel caso in cui fossero comprovate documentalmente l'indispensabilità dell'acquisto, disponendo che non sia necessaria tale prova documentale nel caso in cui gli acquisti siano effettuati a valere su risorse stanziati dal CIPE o cofinanziate dall'Unione europea, ovvero dallo Stato o dalle Regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. L'art. 14-bis non ha tuttavia eliminato, anche per gli acquisti cofinanziati sopra indicati, la necessità dell'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio (richiesta sempre dall'art. 12, comma 1-ter, del DL n. 98/2011).*

Appare opportuno invece prevedere la soppressione tout court della norma in oggetto riguardante l'acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici escludendo gli enti territoriali da una procedura che ha generato un aggravio del procedimento di acquisizione di immobili da parte dei Comuni soprattutto quelli di minore dimensione demografica.

*Il **comma 6** rafforza le finalità di semplificazione e di abolizione di anacronistici vincoli di spesa, perseguite dall'articolo 1, comma 905, della legge di bilancio 2019, abolendo i requisiti soggettivi (tempestività nella deliberazione dei bilanci con riferimento al termine ordinario del 31 dicembre) che ne limitano fortemente l'impatto.*

*Con il **comma 7** si definisce in modo inequivoco e a regime la facoltatività della tenuta della contabilità economico-patrimoniale (CEP) da parte dei Comuni fino a 5mila abitanti. Nel corso del 2018 e, da ultimo, nella fase di predisposizione del rendiconto, si sono evidenziate situazioni di particolare difficoltà legate all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale nei comuni di minore dimensione, in ragione del forte aggravio che gli adempimenti connessi richiedono agli esigui apparati tecnici di tali enti. A seguito della modifica introdotta con il dl n. 34 del 2019 si sono inoltre manifestate incertezze interpretative circa l'effettiva facoltatività di tenuta della CEP da parte dei piccoli Comuni. La norma proposta supera tali incertezze rendendo stabilmente facoltativa la tenuta della CEP per tali enti.*

*I due interventi abrogativi di cui al **comma 8** sono finalizzati a razionalizzare la normativa inerente al servizio di tesoreria di cui al TUEL, eliminando la funzione, ormai non più rispondente ad una effettiva esigenza tenuto anche conto dell'evoluzione del contesto di riferimento, di "controllo" del tesoriere sul rispetto da parte dell'ente dei limiti di bilancio ovvero dei limiti posti dall'elenco dei residui in relazione ai pagamenti disposti con regolare ordinativo. L'eliminazione di tale controllo non incide sulle prescrizioni del TUEL con riferimento al ruolo, funzioni e responsabilità del tesoriere per il quale rimangono applicabili tutte le disposizioni previste dal TUEL, comprese quelle relative agli obblighi di sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti in qualità di agenti contabili.*

Le prime disposizioni che si intendono abrogare (lett. a) dispongono, che "i pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per conto terzi; a tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive" e che "il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere".

La seconda disposizione (lett. b), direttamente e funzionalmente collegata alle precedenti, prevede che tra gli allegati al conto di cassa del tesoriere (trasmesso annualmente all'ente e, tramite questi, alla Corte dei conti), vi siano, tra gli altri, "gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi".

Aggiungere il seguente articolo:

**** Art. 57-bis**

Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato del personale degli uffici di supporto

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "contratto di lavoro a tempo determinato" si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato."

Motivazione

L'emendamento è necessario per dirimere una importante questione interpretativa conseguente ad alcune pronunce giurisdizionali che hanno assimilato i contratti per il personale di staff all'ordinaria disciplina dei contratti a tempo determinato, con la conseguenza di assoggettarli ad una durata massima di 36 mesi, in contrasto con gli orientamenti consolidati della prassi e della Corte dei Conti (cfr. da ultimo Sez. Aut. del. n. 11/2017).

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, e quindi non necessita di apposita copertura finanziaria.



Aggiungere il seguente articolo:

**** Art. 57 ter**

Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;
- b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Motivazione

Il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, pena la nullità del contratto, con le connesse conseguenze in termini di responsabilità civile per l'Ente e amministrativo-contabile per amministratori/dirigenti/funzionari, è divenuta negli anni la sanzione per eccellenza, collegata a violazioni di comportamenti che nulla hanno a che vedere con la gestione del personale.

Ciò ha determinato e continua a determinare criticità gravi nell'erogazione dei servizi ai cittadini: si pensi alla contiguità temporale tra approvazione dei bilanci consolidati e assunzione del personale educativo ai fini dell'avvio dell'anno scolastico.

E' necessario superare questa strategia sanzionatoria in quanto lesiva dell'autonomia organizzativa degli Enti e tale da pregiudicare l'erogazione dei servizi.

Ferma l'esigenza di procedere ad una semplificazione di tutti gli oneri procedurali, che sottraggono energie e risorse all'erogazione dei servizi ai cittadini, soprattutto nei Comuni di minori dimensioni, in questa sede si chiede di provvedere alla disapplicazione, per gli enti locali, della sanzione del blocco assunzionale conseguente il mancato rispetto dei seguenti adempimenti, che comunque restano vigenti:

- *rispetto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato, e relative comunicazioni alla BDAP;*
- *rispetto del termine per la certificazione dei crediti;*
- *adozione del piano delle azioni positive;*
- *adozione del piano della performance.*

L'emendamento non necessita di copertura in quanto non comporta spese aggiuntive.



Aggiungere il seguente articolo:

Art. 57 quater

Organo di revisione economico-finanziario

1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, alinea, le parole: «a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale»;

b) dopo il comma 25 è inserito il seguente: «25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3) formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento».

2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, secondo i seguenti principi: a) prevedere che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale; b) prevedere, fermi restando i termini di scadenza dell'organo di revisione economico finanziario, che gli enti locali possano rinnovare, per una sola volta, l'incarico dell'organo medesimo per un ulteriore triennio, dandone comunicazione alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo che, in ogni altro caso, procede alla scelta dei revisori.

Motivazione

La proposta emendativa si propone di rivedere e semplificare l'attuale disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti, che seppur recentemente rivista, necessita ancora di alcuni piccoli significativi aggiustamenti. In particolare, la modifica proposta al comma 1 è necessaria perché la normativa attuale prevede che i revisori dei conti degli enti locali vengano estratti a sorte da un elenco regionale di cui al DM 15 febbraio 2012, n. 23 (art. 1). Tale modalità di scelta, che incide sulla auto-organizzazione degli enti territoriali, costituzionalmente protetta, se nei suoi intendimenti originari aveva la salvaguardia dell'autonomia dei revisori, ha, invece determinato, in molteplici casi, situazioni di scarsa collaborazione (a volte, ostativa al normale dispiegarsi dei compiti istituzionali primari dell'ente). Non è invece inconsueto, nell'ordinamento vigente, che nella composizione di collegi o altri organismi latu sensu di controllo vi siano designazioni provenienti da più ambiti, proprio per assicurare dialettica all'interno del collegio, unico elemento in grado di far raggiungere appropriate sintesi. Per tutti, valga l'esempio della composizione dei magistrati delle Sezioni centrali o nelle Sezioni di controllo regionali della Corte dei Conti, in cui è previsto, quanto alle prime, la minoritaria presenza di magistrati designati dal Governo (fin dall'art. 7, R.D. 12/7/1934, n. 1214) e, quanto alle seconde, la presenza di un magistrato designato dalle Regioni e Consigli delle Autonomie locali (L. n. 131 del 05/06/2003).

Sulla base di ciò, si propone che il solo presidente del collegio dei revisori venga direttamente eletto dal Consiglio comunale, provinciale o metropolitano.

Il comma 2 è necessario poiché l'attuale normativa prevede che gli elenchi dei revisori dei conti degli enti locali si formi su base regionale. Tuttavia, in molti casi (in presenza di regioni molto estese) tale criterio non assicura la tempestività di intervento, mentre può determinare anche elevati costi di trasferta (che non possono eccedere la metà del compenso spettante, ai sensi dell'art. 241, comma 6-bis del TUEL). Pertanto, si ritiene opportuno che tale ambito sia limitato alla sola provincia di residenza dei revisori dei conti.



Infine, il comma 3 è necessario poiché l'attuale normativa prevede che al termine del mandato non sia possibile procedere al rinnovo del collegio dei revisori. Tuttavia, soprattutto nei casi di maggiore complessità degli enti locali, la possibilità di rinnovo del collegio dei revisori potrebbe garantire continuità nell'azione amministrativa.

Aggiungere il seguente articolo:

**** Art. 57 quinquies**

Interpretazione autentica disposizioni in materia di emolumenti degli amministratori locali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 76, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferiti al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati fino a tale data secondo la normativa vigente”.

Motivazione

Un crescente numero di Comuni segnala da tempo notevoli difficoltà interpretative relativamente all'applicazione del quadro normativo che disciplina il regime delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondere agli Amministratori locali.

La normativa di riferimento, contenuta nell'art. 82 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nel Decreto Ministeriale n. 119/2000, ha infatti subito nel corso degli anni numerose e non sempre coordinate modifiche dell'impianto originario che hanno dato origine a problematiche interpretative.



**** Articolo 4 (reverse charge)**

L'articolo 4 è abolito.

IN ALTERNATIVA:

All'articolo 4 inserire, in fine, il seguente comma:

“5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti locali.”

Motivazione

Gli adempimenti richiesti dall'articolo 4 risultano insostenibili per gli enti locali, in quanto richiedono un impegno continuativo e gravoso di risorse umane e tecnologiche non disponibili presso la gran parte degli enti. Tali nuovi adempimenti vanificherebbero gli intenti semplificativi che lo stesso decreto intende perseguire.

**** Fondo di solidarietà (integrazione art. 57)**

Armonizzazione correttivo con nuova durata del percorso perequativo

All'articolo 57, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

- a) alla lettera d-bis), le parole “per gli anni dal 2018 al 2021” sono sostituite dalle parole “per gli anni dal 2018 al 2030” e le parole “a decorrere dal 2022” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal 2031”:
- b) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente lettera:

“d-ter) per gli anni dal 2020 al 2030, ripartito per l'importo di 14.170.000 euro sulla base degli stessi criteri di cui alla lettera d-bis)”

Motivazione

Le modifiche proposte rispondono a due distinte esigenze.

In primo luogo, con le modifiche di cui alla lett. a) si punta ad armonizzare la destinazione della quota del FSC di 25 mln. di euro, destinata a correggere le penalizzazioni dovute alla redistribuzione progressiva delle risorse in base ai criteri perequativi, con la nuova durata del percorso perequativo, prolungata fino al 2030 per effetto del comma 1 dell'articolo 57. L'attivazione del correttivo è infatti tuttora prevista in scadenza al 2021, termine entro il quale nella previgente disciplina del FSC il processo di perequazione avrebbe dovuto concludersi.

Con la lettera b) viene invece mantenuto al comparto dei Comuni l'importo di 14.170.000 euro non più dovuto a titolo di ristoro della Tasi, in quanto relativo alla riduzione di gettito accordata agli inquilini. L'abolizione della Tasi e il suo assorbimento nella nuova IMU (in corso di attuazione con il ddl Bilancio) rendono non più applicabile tale agevolazione, ma si ritiene opportuno che l'importo corrispondente concorra ad integrare le risorse previste dalla lettera d-bis) del comma 449, l. 232/2016, a titolo di correttivo degli effetti negativi della perequazione.



**** Recupero taglio ex dl 66/2014 (art. 57)**

All'articolo 57, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89."

Motivazione

La riduzione di risorse disposta con il decreto-legge n. 66 del 2014 aveva una durata temporanea (inizialmente fino al 2016 poi prorogata al 2018). Si tratta di 564 milioni di euro che fin dall'emanazione della norma venivano considerati un sacrificio eccezionale, da abolire una volta superata la fase più critica del risanamento finanziario.

La norma proposta chiarisce che l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale, definito in valore assoluto dal comma 448 della legge di bilancio per il 2017, deve essere integrato – almeno dal 2020 – in ragione della caducità del taglio ex dl 66/2014 e si rende necessaria in assenza di assicurazioni sull'avvenuto finanziamento del reintegro delle somme dovute, che appaiono invece stanziare per ciò che riguarda l'analoga temporanea riduzione di risorse a carico delle Province e delle Città metropolitane a suo tempo operata dallo stesso dl 66.



**** Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)-Accantonamento minimo e determinazione a rendiconto**

Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

Art. 57-bis. Accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole “nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti “nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento”. Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- le parole “nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti: “nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento”;
- le parole “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio” sono sostituite dalle seguenti “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio”.

Motivazione

La norma introduce una diversa gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, fissando altresì una soglia massima di accantonamento, a decorrere dal 2021, al 90%, considerata la soglia di sicurezza a regime, a fronte delle diversità dei tempi fisiologici di pagamento delle entrate proprie dei Comuni.

La proposta modifica anche la modalità di determinazione del FCDE prevista a rendiconto, disciplinata dal punto 3.3 del principio contabile 4/2, così da tenere conto della nuova gradualità di accantonamento minimo a preventivo. In tal modo, si garantisce che il differenziale tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di FCDE e l'accantonamento dello stesso in sede di rendiconto non determini un peggioramento del risultato di amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale, ossia per gli esercizi 2015-2020.

**** Restituzione concessioni di liquidità 2019**

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis. Graduazione della restituzione di anticipazioni di liquidità

1. L'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così modificato:

“855. Le anticipazioni di liquidità possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati, da presentarsi a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2019, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. La posizione debitoria degli enti non rileva ai fini dei limiti all'indebitamento di cui all'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La proposta normativa mira a garantire un percorso graduale e più sostenibile per la restituzione delle anticipazioni di liquidità concesse nel 2019 a fronte di esigenze di pagamento di debiti commerciali pregressi, a favore degli enti con sofferenze in termini di liquidità disponibile.



Debito degli enti locali

Proroga al 2023 del libero utilizzo dei risparmi provenienti dalla rinegoziazione dei mutui e riacquisto titoli obbligazionari.

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis. Proroga del libero utilizzo dei risparmi da rinegoziazione del debito

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: " per gli anni dal 2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti:" per gli anni dal 2015 al 2023 ".

Motivazione

La norma proroga fino al 2023 la facoltà di utilizzare senza vincoli di destinazione i risparmi di linea capitale derivanti da operazioni di rinegoziazioni dei mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Possibilità per gli enti locali di riacquistare titoli obbligazionari

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis. Facoltà di riacquisto obbligazioni emesse da enti locali

Nelle more dell'attuazione delle disposizioni inerenti alla ristrutturazione del debito degli enti locali, all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre, n. 448, dopo le parole: "possono provvedere" sono aggiunte le seguenti: "al riacquisto dei titoli obbligazionari emessi ovvero" e dopo le parole: "conversione dei mutui contratti" sono aggiunte le seguenti: "o rinegoziati:".

Motivazione

L'emendamento modifica l'articolo 41, comma 2, della l. n. 448/2001, in base al quale gli enti locali possono convertire i mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 anche mediante il collocamento dei titoli obbligazionari di nuova emissione o tramite rinegoziazione dei mutui, anche con altri istituti, fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali. Affinché tali operazioni siano legittime sono in ogni caso necessarie condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva.

La proposta normativa estende l'ambito applicativo della disposizione suddetta sotto due profili. In primo luogo, introduce la possibilità di riacquistare titoli obbligazionari già emessi; in secondo luogo, estende la possibilità di convertire non solo i mutui già contratti, ma anche quelli rinegoziati. In entrambe le ipotesi, rimane fermo quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali ed è necessario che sia rispettata la richiamata condizione finanziaria, in base alla quale le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari o di conversione dei mutui rinegoziati devono comportare una riduzione delle passività totali a carico dei medesimi enti.



Sanzioni per violazione di norme contabili

**** Mitigazione sanzioni contabili**

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-*bis*. Mitigazione sanzioni per mancata comunicazione

1. Non si applicano nei confronti degli enti locali le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il raggiungimento del saldo finale di competenza previsto per l'anno 2017 sia stato certificato oltre il termine del 31 marzo 2018, ma comunque entro il 31 dicembre 2018.

Motivazione

La norma propone di mitigare le sanzioni poste in capo agli enti locali, eliminando quelle economiche (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e al fondo di solidarietà comunale) nel caso in cui il raggiungimento del saldo obiettivo sia stato certificato successivamente al termine del 31 marzo 2018, ma comunque non oltre l'anno 2018.

Sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità e del saldo finale di competenza

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-*bis*. Mitigazione sanzioni per mancato rispetto regole finanziarie

1. Le sanzioni economiche accertate nei confronti di enti locali, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non trovano applicazione nel caso di recuperi finanziari non ancora effettuati. Non si fa luogo alla restituzione delle quote già trattenute effettuate a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate.

Motivazione

Alla luce del superamento del saldo finale di competenza quale vincolo di finanza pubblica per gli enti territoriali, la norma proposta mira all'abrogazione delle sanzioni economiche per il mancato rispetto del patto di stabilità 2015 e del saldo finale di competenza per gli anni 2016 e 2017, a fronte dell'avvio di un nuovo assetto della finanza pubblica territoriale più aderente agli equilibri finanziari degli enti locali. L'emendamento proposto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La norma riguarda solo il futuro, facendo salve le somme già versate dagli enti inadempienti.



Piccoli Comuni

Fondo Piccoli Comuni - Mantenimento delle risorse non attribuite

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis. Mantenimento delle risorse non attribuite ai comuni fino a 5mila abitanti

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, aggiungere alla fine le seguenti parole: *“Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo”*

Motivazione

Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ad oggi non risulta ancora erogabile in mancanza dei decreti attuativi previsti dalla stessa legge. La dotazione del fondo contempla le annualità dal 2017 al 2023. L'emendamento si rende opportuno per assicurare l'utilizzo delle dotazioni delle annualità pregresse per le annualità successive all'emanazione dei decreti citati e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**** Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni**

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis. Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni

1. All'articolo 1, comma 887 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole “23 giugno 2011, n. 118”, sopprimere le parole da “al fine” fino al termine del periodo;
- b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” il comma 6 dell'art. 170 è abrogato e sostituito con il seguente: “6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione”.

2. All'art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole “è costituito dal quinto livello” è aggiunto il seguente periodo: “Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello”.

Motivazione

Le proposte di semplificazione proposte per i comuni di minori dimensioni riguardano:

- *l'abrogazione dell'obbligo di dotarsi del Dup. L'obiettivo della programmazione pluriennale appare già sufficientemente garantito, per i comuni più piccoli, dalla dimensione pluriennale del bilancio di previsione e non necessita di ulteriori strumenti programmatori che rischiano di ingenerare un eccessivo ed inutile appesantimento;*
- *l'adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l'attuale modello del piano dei conti integrato richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente un'articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche.*

Contrasto all'evasione dei tributi

**** Partecipazione dei comuni all'accertamento (Art. 34)**

All'articolo 34 è aggiunto il seguente comma:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.”

Motivazione

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto, con i commi 634 e seguenti dell'art. 1, disposizioni volte a favorire nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, il cui fine è quello di “stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili”. L'invio di comunicazioni preventive bonarie consente ai contribuenti che ricevono le informazioni dall'Agenzia delle Entrate di regolarizzare gli errori e le omissioni, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art.13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, o di accertamento. In tale mutato contesto, occorre integrare l'art. 1 del d. l. n. 203 del 2005 per adeguarlo alle nuove strategie di prevenzione e di consolidamento del rapporto fiduciario con i contribuenti, preservando al tempo stesso l'incentivazione del concorso dei Comuni ai recuperi fiscali.



Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate (co.1091 l. 145/2018)

All'articolo 34 è aggiunto il seguente comma:

2. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da "ed il rendiconto" e "18 agosto 2000, n.267," sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo,"

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 34 è modificata in "Compartecipazione comunale al gettito accertato e misure per il contrasto all'evasione dei tributi locali"

Motivazione

La proposta rende possibile l'adozione dei programmi di potenziamento ed incentivazione delle attività di recupero dell'evasione sui tributi locali anche ai Comuni che deliberano il bilancio di previsione entro i termini di cui all'art. 151, co.1, ma oltre il termine ordinario del 31 dicembre, quando questo venga prorogato a norma dello stesso comma.

Si ritiene infatti che la facoltà in questione debba poter concorrere al processo di formazione delle previsioni anche nei casi indicati evitando una discriminazione che pur costituendo un incentivo all'accorciamento del percorso di approvazione del bilancio, rappresenta tuttavia una incongrua penalizzazione che deriva da difficoltà spesso indipendenti dalla volontà dell'ente.

Viene inoltre abolita la condizione di rispetto dei termini di approvazione del rendiconto



Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali

**** Art. 50. Tempi di pagamento debiti commerciali - Proroga della decorrenza del "fondo garanzia debiti commerciali"**

All'articolo 50 apportare le seguenti modificazioni:

- i) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la lettera "a-bis) al comma 859 le parole "A partire dall'anno 2020" sono sostituite con le parole "A partire dall'anno 2021";
- ii) al comma 3, sostituire le parole "Entro il 1° gennaio 2021" con le parole "Entro il 1° luglio 2020".

Motivazione

Per risolvere efficacemente il problema della tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali della P.A. è necessario prorogare la decorrenza dell'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali, prevedere nuove modalità di erogazione di anticipazioni di liquidità a restituzione differita nel tempo e, nel frattempo, risolvere le problematiche applicative della Piattaforma dei Crediti Commerciali. In questo modo gli Enti saranno messi nelle condizioni di completare l'attività – già in atto – di allineamento delle informazioni registrate in piattaforma con le evidenze contabili locali e di poter contare su un'infrastruttura in grado di recepire automaticamente i pagamenti dei debiti commerciali ordinati attraverso SIOPE+. Il nuovo obbligo di accantonamento per ritardi di pagamento, disposto con la legge di bilancio 2019, inciderebbe in prevalenza su enti già gravati da carenze di liquidità e da elevati volumi di accantonamento da FCDE.

Le modifiche apportate dal decreto-legge in esame al comma 861 della legge di bilancio per il 2019, ponendo in capo agli enti la facoltà di utilizzare, per il calcolo degli indicatori riferiti al 2019, le registrazioni locali in alternativa alle informazioni presenti in PCC, sanciscono la persistente indisponibilità di un sistema di monitoraggio dei tempi di pagamento basato su regole definite, certe e uguali per tutti gli enti.

l'attività di allineamento delle informazioni presenti nei sistemi contabili locali con quelle registrate in PCC è in fase avanzata, ma gli Enti non hanno avuto il tempo di completarla. Appare, perciò, evidente che allo stesso ente sarebbero associati differenti percorsi applicativi della norma (l'ente sarebbe sanzionato oppure no e, in caso di sanzione, incorrerebbe in penalizzazioni diverse) a seconda della base informativa scelta. Lo stesso accadrebbe per due enti diversi con identiche performance di riduzione del debito e tempestività dei pagamenti, ma con base di calcolo differente.

Va ben tenuto presente che, allo stato, la PCC non ha ancora reso disponibile alcuna funzione per l'elaborazione dei tempi di pagamento e ritardo di cui al comma 859, né ha fornito chiarimenti circa l'algoritmo di calcolo degli indicatori per valutare la sussistenza della violazione ed, eventualmente, per misurarne l'entità.

Per quanto riguarda il venir meno dell'obbligo per gli Enti di comunicare mensilmente l'ammontare dei debiti scaduti non estinti (punto ii), si ritiene che la decorrenza della misura debba essere anticipata al 1° luglio 2020. Dal punto di vista della fattibilità tecnica, infatti, la misura, che richiede l'introduzione del vincolo di indicare negli ordinativi informatici di pagamento ed incasso (OPI) la data di scadenza fattura, è implementabile mediante una semplice modifica degli schemi di trasmissione telematica (XSD). D'altra parte, si osserva che il Gruppo Tecnico Regole Tecniche OPI ha già calendarizzato al 1° luglio 2020 il rilascio di un lotto di modifiche che può contenere, appropriatamente, anche questo necessario intervento.



**** Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui**

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-bis. Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

“848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma.”

Motivazione

La norma proposta estende la possibilità di un nuovo riaccertamento straordinario, già previsto dal comma 848 della legge di bilancio 2018, agli enti che evidenzino la necessità di effettuare nuovamente tale operazione ai sensi e con le finalità perseguite dall'art. 3 comma 7 del d.lgs. 118 del 2011, indipendentemente dalle osservazioni della Corte dei Conti o dei Servizi ispettivi del MEF. Tale possibilità, che segue la medesima procedura già individuata dal comma 848, deve essere avviata a seguito di una revisione della delibera di riaccertamento ad opera dell'Organo di revisione e deve essere conclusa contestualmente all'approvazione del rendiconto 2019. In ogni caso, la possibilità viene estesa a tutti gli enti che ritengono di non aver esaurientemente adempiuto alla previsione normativa, tenuto conto della complessità tecnica legata al passaggio al nuovo sistema contabile e alla frequenza di casi di incomprensione delle norme innovate, all'epoca della loro prima applicazione.



Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale

Dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

Art. 50-bis. Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale

1. All'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, prima delle parole: “per il risanamento finanziario degli enti locali” sono aggiunte le parole: “In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell’art. 119 della Costituzione,”; le parole “prevede un’anticipazione a valere sul” sono sostituite con le parole: “istituisce un”;
 - b) al comma 2, le parole “di 10 anni” sono sostituite con le parole: “fino a 10 anni a decorrere dall’esercizio 2019, e”.
2. All'art. 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: “e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell’ente”.
3. Il fondo di cui all'articolo 243-ter incrementato di 20 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Motivazione

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.18/2019, gli enti locali che hanno adottato piani di riequilibrio finanziario pluriennale in applicazione delle disposizioni abrogate devono avere la possibilità di modificare i propri piani di rientro onde adeguarli all’attuale definizione del contesto normativo. Di qui la necessità di prevedere una disposizione che consenta e che renda possibile la riformulazione o rimodulazione dei piani di riequilibrio in ossequio al deliberato della Consulta.

Poiché, però, nel frattempo è intervenuta una modifica all’art. 243-ter TUEL, sulla durata massima dei piani di riequilibrio (portati, come è noto, a una estensione variabile da quattro a venti anni in virtù del comma 888 della Legge di Bilancio 2018), appare necessario definire un criterio di armonizzazione delle operazioni toccate dalla sentenza con la durata dei piani di riequilibrio in cui le stesse sono inserite.

Inoltre, stante la natura di “strumento di finanziamento” che il legislatore ha inteso assegnare al fondo di rotazione, finalizzandolo al pagamento delle esposizioni relative al piano di riequilibrio (cfr. art. 43 del DL 133/2014, che non menziona l’espressione “anticipazione” nel disciplinare la natura e la finalità del fondo), appare opportuno chiarirne la natura in relazione al dettato costituzionale.

Non appare fuor di luogo evidenziare che l’adeguamento della durata del ripiano del disavanzo e della restituzione del “fondo di rotazione” alla durata del piano di riequilibrio non incide in alcun modo sui diritti dei creditori, mentre il mantenimento di una differenza cronologica tra durata del piano di riequilibrio e assorbimento delle dette passività non appare giustificata in termini logici e di coerenza con l’ispirazione della norma, definendo ambedue le esposizioni la condizione di squilibrio strutturale la quale deve trovare composizione nell’arco di tempo massimo definito dal piano di riequilibrio dell’ente in questione.

Nello specifico, la proposta normativa sopra formulata:

- il comma 1 armonizza alla durata del piano di riequilibrio deliberato dall’ente il periodo entro cui la restituzione del fondo deve aver luogo
- il comma 2 chiarisce ulteriormente la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dall’accesso al fondo di rotazione, integrando l’art. 243-sexies del TUEL.
- Il comma 3 incrementa la dotazione del fondo di rotazione di 20 milioni di euro



**** Riscossione degli avvisi di accertamento per omesso pagamento TARI mediante addebito nelle fatture dell'energia elettrica**

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-*bis*. Riscossione degli avvisi di accertamento TARI mediante addebito nelle fatture dell'energia elettrica

1. I Comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano rimosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui al comma 1, il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali.

3. Al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento delle somme di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

4. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità per l'attivazione del sistema di riscossione di cui ai commi precedenti, anche in via sperimentale, la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità per il riversamento delle somme rimosse e per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità e misure di remunerazione delle attività di incasso da parte dei gestori dei servizi di erogazione dell'energia elettrica, modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso delle somme addebitate in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati.

Motivazione

La norma proposta prende spunto da un'analisi del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità dei tributi locali, che vede oggi i comuni italiani privi di efficaci strumenti atti a disincentivare l'infedeltà fiscale. In particolare, risulta preoccupante l'andamento del recupero evasione TARI, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune ma che raramente è inferiore al 10-15%. Va ricordato che il servizio rifiuti ha un costo predefinito dal piano economico finanziario, la cui copertura è stabilita ex lege al



100% attraverso il prelievo TARI. La percentuale di insoluto costituisce pertanto una seria minaccia per i bilanci dei Comuni, dato che non può essere riprogrammata la spesa in funzione della minore entrata, come invece può essere effettuato per la generalità dei servizi finanziati dalla fiscalità generale.

La mancata riscossione costituisce inoltre un aggravio particolarmente incidente sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità che ha visto l'istituzione di "fondo crediti di dubbia esigibilità" con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili, sulla base dell'andamento riscontrato negli anni precedenti. La mancanza di strumenti preventivi di deterrenza e controllo indebolisce l'azione locale anche a tutela della libera concorrenza, in quanto il mancato pagamento delle imposte alimenta forme occulte di concorrenza sleale.

La norma proposta permette, attraverso un percorso attuativo delegificato, in quanto affidato a decreti ministeriali, la sperimentazione di un dispositivo di riscossione analogo a quello attivato da qualche anno per il canone televisivo, cioè collegato al pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica. In considerazione della maggiore complessità del contesto oggetto di sperimentazione, la norma limita la sperimentazione alle quote della TARI derivanti da avvisi di accertamento per mancato pagamento divenuti definitivi (non pagati e non contestati dal destinatario).

Misure per emergenza liquidità di enti locali commissariati per infiltrazione mafiosa o similare

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

42-bis. Emergenza liquidità enti locali commissariati per infiltrazione mafiosa o similare

1. Nelle more della revisione degli articoli da 143 a 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché della disciplina di risanamento degli enti locali i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole "a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2021". Non si fa luogo a rimborsi di somme già versate o già oggetto di trattenuta a titolo di restituzione;
- b) al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data del 1 gennaio 2020 risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2020;
- c) l'anticipazione di cui alla precedente lettera b) è concessa entro il 28 febbraio 2020, previa apposita istanza dell'ente interessato, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora le richieste superino l'importo complessivo di cui alla lettera b), le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze;
- d) la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi legali, in un periodo massimo di quindici anni a decorrere dal terzo esercizio successivo al primo turno elettorale utile dopo la conclusione della durata dello scioglimento, con le medesime modalità di cui all'art. 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;
- e) con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui alle lettere da b) a d);
- f) agli oneri derivanti dal presente articolo determinati in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Motivazione

Nel 2015 era stata concessa un'anticipazione di liquidità per gli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o similare. Tale anticipazione doveva essere restituita a decorrere dal 2019. Tuttavia, la restituzione nei termini indicati risulta troppo oneroso per tali enti, rischiando così di compromettere il rientro alla gestione ordinaria da parte delle amministrazioni successivamente insediate o della stessa Commissione straordinaria. Pertanto, con la lettera a) si propone di posticipare il termine per l'avvio della restituzione dell'anticipazione al 2021.

Con le lettere da b) ad f), si propone invece, a seguito del crescente numero di enti sciolti per infiltrazioni mafiose, una nuova anticipazione di liquidità che segua la medesima disciplina della precedente misura straordinaria attuata dall'art. 6 del d.l. n 78 del 2015. In tale caso,



la restituzione dell'anticipazione di liquidità, anziché essere ancorata ad un anno specifico, decorre dal terzo anno di insediamento della consiliatura risultante dalle elezioni successive al termine del Commissariamento, così da consentire all'ente la programmazione e la gestione ordinaria delle risorse.

Immobili confiscati - Integrazione all'art. 49 (Revisione priorità investimenti)

All'articolo 49, dopo l'alinea "c-quinquies)" è aggiunta la seguente:

"c-sexies) opere volte a rendere utilizzabili i beni destinati ai Comuni in attuazione di quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 159/2011, e successive modifiche e integrazioni, allo scopo di favorire la realizzazione delle finalità pubbliche o sociali ivi previste. A tal fine il Comune beneficiario allega, alla richiesta di contributo, il decreto di destinazione del bene adottato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata."

Motivazione

La modifica integra le priorità degli interventi assistiti dal contributo di cui ai commi 134 e seguenti della legge di bilancio 209, ampliandole ulteriormente agli interventi di investimento destinati all'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai Comuni.

**** Possibilità di contrarre mutui per anticipo/ cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria**

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole " , nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";
- b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: " , nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

Motivazione

La norma proposta consente agli enti in pre-dissesto (lett. a) e agli enti in dissesto (lett. b) di accedere a mutui, in aggiunta alle eccezioni attualmente previste, anche per la copertura di spese, sostenute anche a titolo di anticipazione, per il finanziamento di progetti nell'ambito di Programmi nazionali o comunitari, la cui adesione può assicurare all'ente opportunità di sviluppo territoriale ed il cui mancato sostenimento determinerebbe la perdita del finanziamento stesso, con grave danno per l'ente.

Va altresì segnalato che la proposta contribuisce all'attuazione dell'Accordo del 18 ottobre 2018 presso la Conferenza unificata sul "Bando periferie", che concordava sulla "opportunità di individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse".



**** Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo**

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

Art. 42-bis. Disciplina dell'utilizzo degli avanzi vincolati degli enti locali

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente."

IN ALTERNATIVA:

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

Art. 42-bis. Disciplina dell'utilizzo degli avanzi vincolati degli enti locali

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Per l'esercizio 2020, la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità."

Motivazione

La norma proposta amplia la possibilità concessa agli enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo di utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato.

Con la prima versione si concede all'ente in disavanzo di applicare comunque l'avanzo vincolato (ad esclusione delle quote il cui vincolo è stabilito autonomamente dall'ente).

Con la seconda versione, più restrittiva, la facoltà anzidetta è limitata anziché al solo "disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione", anche all'eventuale maggior recupero realizzato nell'esercizio precedente. Inoltre, per rafforzare l'applicabilità delle quote vincolate, nel primo anno di applicazione il limite viene aumentato dell'eventuale maggior recupero effettivo realizzato nelle annualità 2015, 2016 e 2017.

Il mancato sblocco dell'avanzo vincolato per l'ente che si trovi in una condizione di disavanzo complessivo mette in grave difficoltà alcune centinaia di enti tra cui diverse grandi città, che si vedrebbero "congelare" totalmente risorse in parte già disponibili in quanto accantonate nel proprio bilancio e quindi risulterebbero fortemente ostacolati nell'azione di rilancio degli investimenti, nonché nell'utilizzo di fondi (tipicamente per il finanziamento di servizi sociali) trasferiti dalle regioni in prossimità della fine dell'esercizio e, quindi, non impegnate né iscritte nel Fondo pluriennale vincolato.

Lo sblocco dell'avanzo vincolato per la generalità degli enti, anche nella versione più "generosa" non compromette il percorso di risanamento finanziario già avviato presso gli enti in disavanzo. A sostegno tecnico della proposta emendativa è bene evidenziare che:

- *il principio 4/1, concernente la programmazione, consente senza alcuna limitazione l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, secondo modalità codificate (punto 9.2 del principio);*



- *il blocco dell'avanzo vincolato comporta per molti enti un grave rischio di danno erariale a causa del mancato utilizzo di risorse con vincolo di destinazione dovuto a norme nazionali o regionali, non necessariamente indisponibili in bilancio, che risulterebbero a priori inutilizzabili;*
- *infine, gli enti in questione si trovano oggi in condizione di disavanzo tecnico a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla riforma della contabilità e sostenuto da un ripiano pluriennale ex dl n. 78 del 2015 che ne ha assicurato la sostenibilità. Annullare le finalità perseguite dalla norma richiamata significherebbe minare la credibilità dell'ordinamento, compromettere gravemente il percorso di risanamento già in atto e disconoscere il contributo alla finanza pubblica comunque garantito dagli stessi enti in ragione della minore capacità di spesa derivante dal riaccertamento.*



Strumenti di rifinanziamento del "Bando periferie" e concessione di anticipazioni in caso di crisi finanziaria

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

Art. 42-bis. Strumenti di rifinanziamento e anticipazione per il "Bando periferie"

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:

"978-bis. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato."

"978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)."

Motivazione

L'articolo 1, commi 974-977, della legge di bilancio 2016, ha istituito un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" di cui risultano attualmente beneficiari tutti i capoluoghi e le città metropolitane che hanno presentato validi progetti.

Il successivo comma 978 prevede, per l'attuazione delle predette disposizioni, l'istituzione di un apposito Fondo.

Considerate le finalità previste dal legislatore con il cd "Bando periferie", si ritiene opportuno che le risorse derivanti da economie di gestione, dagli eventuali ulteriori residui non utilizzati, oltre che da eventuali revoche dei finanziamenti, siano riassegnate al Fondo e siano finalizzate alla promozione di ulteriori interventi analoghi a quelli già oggetto del Bando, così da assicurare un primo ulteriore canale di stabile finanziamento per questa importante misura.

Al fine di assicurare stabilità alle regole convenzionali già adottate per una parte delle convenzioni (in particolare quelle della cosiddetta seconda tranche), la norma conferma la possibilità di utilizzo di economie nei ristretti limiti a suo tempo ivi previsti (interventi compresi nel medesimo quadro economico).

Con il comma 978-ter viene disposta la concessione di anticipazioni agli enti beneficiari del Bando che si trovino in condizioni di crisi finanziaria.



Fiscalità degli enti locali

Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Art. 38)

All'articolo 38, al comma 4, inserire in fine il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, per l'anno 2020, con il decreto di cui al presente comma, il Ministero dell'Interno attribuisce ai comuni interessati un anticipo pari al 40% delle somme prevedibilmente accertabili, come risultanti dai dati in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze."

Motivazione

Nelle more dell'adozione del DM che individua i Comuni destinatari del gettito derivante dal nuovo tributo IMPI, la presente proposta prevede l'attribuzione, entro il primo semestre 2020, di un anticipo pari al 40% delle somme prevedibilmente accertabili e desumibili dai dati in possesso del Ministero dell'economia.

**** Estensione del controllo dei pagamenti a fronte di crediti derivanti da ingiunzioni di pagamento (art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602)**

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

Art. 38-bis. Estensione del controllo dei pagamenti a fronte di crediti degli enti locali

1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, con riferimento all'effettuazione di pagamenti di importo superiore a mille euro. Nelle more della creazione di un archivio nazionale di riferimento per la completa attuazione del presente comma, gli enti territoriali possono determinare, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica dell'esistenza di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento dello stesso ente o di altri enti territoriali appositamente convenzionati, ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, di sue società controllate, o di altri enti territoriali convenzionati ai fini del presente comma, per importi superiori a mille euro, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.

2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019 adotta un regolamento per l'istituzione di un archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti territoriali, recante le ulteriori disposizioni necessarie alla completa attuazione del comma 2-ter.

Motivazione

La proposta normativa punta ad estendere le disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 anche alle ingiunzioni previste dal R.D. 639/1910, oggi escluse). Si evidenzia che l'art. 48 bis prevede attualmente disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano nell'obbligo di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro (aggiornato con la Legge 205/2017), se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso



di segnalazione di inadempienza gli Enti Pubblici non possono procedere al pagamento e l'informazione viene segnalata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L'estensione del dispositivo anche alle ingiunzioni di pagamento, che costituiscono come è noto lo strumento – alternativo all'iscrizione a ruolo – usato dagli enti locali per la riscossione coattiva, è quanto mai opportuna in quanto l'attuale impianto impedisce a molti i comuni che hanno internalizzato il servizio di riscossione o che lo hanno affidato a concessionari diversi, di utilizzare uno strumento che consentirebbe loro di dare impulso alla riscossione coattiva delle entrate, con conseguenze sui recuperi di natura diretta e indiretta, per l'effetto di deterrenza che l'istituto potrebbe avere.

La soglia di riferimento viene portata a 1.000 euro in considerazione della esigua dimensione unitaria media dei crediti generati dalle attività di controllo, tipica delle entrate locali.

Sarà demandata ad apposito Decreto attuativo del MEF, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019, l'adozione di un regolamento per l'istituzione di un archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti territoriali, strumento sinergico tra i Comuni in analogia all'attuale "Servizio verifica inadempimenti". Nelle more dell'istituzione dell'Archivio Nazionale, i comuni potranno da subito utilizzare il dispositivo previo apposito Regolamento comunale, anche in raccordo convenzionale tra più enti.

Con l'integrazione normativa proposta verrebbe superata un'incomprensibile asimmetria tra chi ha affidato la riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e chi svolge il servizio in forma diretta o attraverso concessionari diversi. Si darebbe altresì un impulso a utili forme di collaborazione tra Comuni, che possono contribuire ad incentivare gestioni più efficienti delle entrate e della riscossione.

**** Disciplina della TARI (coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe)**

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

Art. 38-*bis*. Disciplina della TARI (coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall' Autorità' di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205;

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

"683-*bis*. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."

Motivazione

Con la lettera a) viene estesa anche al biennio 2019-20 la possibilità per i Comuni, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie almeno fino a diversa regolamentazione da parte dell'ARERA.

Con la lettera b) si punta ad assicurare ai Comuni un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe Tari, il cui termine viene fissato al 30 aprile di ciascun anno, anziché collegato alla data di deliberazione del bilancio di previsione. La deroga all'ordinamento tributario vigente appare ancor più necessaria alla luce della recentissima emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020.

Le tariffe Tari, infatti, devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare).

La norma proposta, disgiungendo il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, concede ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari – la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale – e per il conseguente aggiornamento della disciplina del prelievo.

Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

Art. 38-bis. Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti

1. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

«691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società *in house*, o un'azienda controllata da soggetti pubblici»

Motivazione

L'attuale normativa prevede la possibilità per i Comuni di affidare la riscossione della Tari e della Tares ai soggetti gestori dei rifiuti che abbiano – alla data del 31 ottobre 2013 – un contratto di affidamento delle relative attività. Tuttavia, molti enti hanno attivato le gare per individuare i nuovi gestori dei rifiuti e, con l'attuale formulazione della norma, i Comuni sarebbero costretti a riscuotere direttamente la tassa rifiuti, pur con le limitazioni di personale oggi esistenti; ciò sia nell'ipotesi di conferma del vecchio gestore, in quanto si avrebbe un "nuovo" contratto, sia, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui il gestore individuato sia diverso da quello che svolgeva il servizio nel 2013.

*Con l'emendamento proposto si dà quindi la possibilità ai Comuni di far riscuotere la Tari e la Tares dal soggetto che gestisce i rifiuti, con la precisazione che tale soggetto debba essere pubblico, o una società *in house* o un'azienda controllata da soggetti pubblici.*

*Infine, trattandosi di concessione *ex lege*, viene precisato che i gestori dei rifiuti operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari privati iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n.446/1997. La precisazione è importante per chiarire che il gestore dei rifiuti nel riscuotere coattivamente la Tari può utilizzare lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al RD 639 del 1910 in luogo degli ordinari mezzi giudiziari, il cui costo, più elevato rispetto all'ingiunzione, potrebbe incidere negativamente sulla tariffa rifiuti, trattandosi di costo amministrativo da includere nel cd. CARC del piano economico finanziario previsto dal DPR 158/1999.*



Proroga della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento degli enti territoriali

Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

Art. 37-*bis*. Proroga termini definizione agevolata ingiunzioni degli enti territoriali

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2020";
- b) al secondo comma, lettera a), le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2022".

Motivazione

La norma proposta punta a ristabilire uniformità di trattamento tra i contribuenti oggetto di riscossione coattiva mediante ruolo (quindi esclusivamente con l'intervento dell'agente della riscossione nazionale) e quelli destinatari delle ingiunzioni di pagamento, prevedendo la riapertura dei termini per l'adesione alla definizione agevolata di quest'ultime da parte dei Comuni.

Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroporti - Ridefinizione procedura di riparto

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

Art. 38-*bis*. Addizionale comunale aeroportuale-Procedura di riparto

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):

"A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni."

Motivazione

La proposta normativa ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'Interno a determinate scadenze e su conti corrente appositi intestati ai Comuni.

Negli ultimi anni infatti, il flusso dei riversamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e da non rispondenza degli importi dovuti ai Comuni con il totale dei passeggeri viaggianti.

La proposta di emendamento non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce ad una più razionale procedura di riparto dell'addizionale aeroportuale, a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.



Si ricorda che l'ammontare destinato ai Comuni dell'addizionale ammonta a circa 50 centesimi per passeggero, essendo le ulteriori quote via via disposte dalla legge riservate ad altri beneficiari.

Addizionale comunale sui diritti aeroportuali- Salvaguardia dell'entrata propria comunale

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

Art. 38-bis. Addizionale comunale aeroportuale-Salvaguardia entrata comunale

1. All'elenco n.1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono eliminate.

Motivazione

Congiuntamente al precedente emendamento, questa norma ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, venuta meno a seguito dell'inclusione della legge istitutiva dell'addizionale comunale diritti di imbarco nell'elenco 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008).

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore dei commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 le entrate riversate dai gestori a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale non sono state ripartite per intero ai Comuni aventi diritto da parte del Ministero dell'Interno e gli importi riversati hanno avuto un andamento altalenante ed in continua discesa. Le disposizioni menzionate hanno modificato il modo di procedere con riferimento alle assegnazioni in questione, eliminando alcuni passaggi di bilancio, ma non la natura dell'entrata, il quantum dell'addizionale comunale, né il vincolo di destinazione previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che non è stato formalmente abrogato.

I ministeri competenti, come è emerso a seguito dei chiarimenti richiesti dall'Anci in varie sedi tecniche ed istituzionali, non hanno considerato la natura di entrata propria dei Comuni tipica dell'addizionale in questione, cosicché anche tale spettanza è stata decurtata alla stregua delle altre voci di entrata statale confluite nel fondo costituito con la Legge finanziaria per il 2008. Si ritiene pertanto opportuno che le entrate da addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale tornino nelle casse dei Comuni aventi diritto.

Si ricorda che l'ammontare destinato ai Comuni dell'addizionale ammonta a circa 50 centesimi per passeggero, essendo le ulteriori quote via via disposte dalla legge riservate ad altri beneficiari.



Addizionale delle Città metropolitane sul traffico passeggeri di porti e aeroporti

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

Art. 38-bis. Addizionale delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n.350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2020. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'art. 28 della legge 28 gennaio 1994, n.84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'art. 28 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera a). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30% dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede



di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di manutenzione e di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2020, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2020.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.

Motivazione

L'istituzione delle Città metropolitane costituisce un importante passaggio nel riassetto anche istituzionale dei governi territoriali. La crisi finanziaria degli enti di area vasta ha pesantemente coinvolto l'avvio della nuova istituzione locale, a fronte di significative ulteriori funzioni attribuite dalla legge alle Città metropolitane.

La norma proposta permette di assicurare un'ulteriore e specifica entrata alle Città metropolitane in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 68 del 2011, la cui previsione è finora rimasta inattuata.

Al fine di assicurare la disponibilità immediata del nuovo strumento fiscale la norma proposta istituisce direttamente il tributo sull'imbarco/sbarco dei passeggeri nei porti ed aeroporti siti nel territorio delle città metropolitane, anziché rimandare ad un successivo provvedimento attuativo.

Il riparto dell'entrata tra le Città metropolitane viene articolato in due quote, la prima (60% dell'incasso) direttamente calibrata sul gettito territorialmente acquisito, la seconda in base ad accordo presso la Conferenza Stato-Città, al fine di perequare l'entrata sulla base di criteri di dimensione e di fabbisogno, a contrasto dell'ampia variabilità del gettito direttamente acquisibile in ragione della diversa collocazione delle infrastrutture portuali e aeroportuali.

Il campo di applicazione del tributo viene esteso sulla base di una misura fissa (1 euro) ai siti portuali ed aeroportuali non facenti parte del territorio della città metropolitana, ma



collocati nell'ambito del più vasto territorio regionale, in considerazione delle capacità attrattive della città metropolitana e della diseguale distribuzione territoriale di porti ed aeroporti. Parte dell'entrata determinatasi per effetto del nuovo tributo viene riassegnata al Comune ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale per essere impiegata per il finanziamento della manutenzione delle opere pubbliche connesse con l'attrattività turistica e con la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

Modalità di applicazione e riversamento del TEFA (tributo provinciale ex art. 19 d.lgs. 504 del 1992)

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

Art. 38-bis. Applicazione e riversamento del TEFA (tributo provinciale ex art. 19 d.lgs. 504 del 1992)

1. Al comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "tesoreria della provincia" inserire le parole "o della città metropolitana";
- b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° luglio 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate e al dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2020, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 aprile 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del riversamento del tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate e delle tesorerie comunali, anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente postale, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione."

Motivazione

L'attuale gestione degli incassi TEFA è resa complessa dalla molteplicità delle modalità di riscossione dei prelievi comunali collegati (TARI e tariffa corrispettiva di cui al co. 688 della legge n. 147 del 2013), che impongono attività di calcolo e riversamento ai Comuni e di controllo e, spesso, di sollecito da Parte delle Province e delle Città metropolitane. Anche nel caso di pagamento attraverso il modello F24 (il "versamento unitario" di cui al d.lgs. n. 241 del 1997), l'Agenzia delle Entrate riversa tutto l'importo pagato (TARI + TEFA) al Comune impositore, che, con tempi propri differenziati, riversa alla Provincia o Città metropolitana il TEFA dovuto previa trattenuta dello 0,30% del tributo stesso.

Il sistema genera attualmente costi gestionali indotti non indifferenti, sia per il Comune, che deve determinare, impegnare, emettere i provvedimenti di liquidazione degli importi dovuti



alla Provincia o Città metropolitana di appartenenza e rendicontare, sia per la Provincia o Città metropolitana che deve utilizzare una considerevole quota di tempo lavoro del proprio personale (si pensi alle aree con ampie numerosità di Comuni) per controllare le rendicontazioni e riconciliare i versamenti pervenuti. Questa situazione genera ritardi nei flussi di cassa effettivi che finiscono per penalizzare, in particolare, gli enti di area vasta in condizione di particolare difficoltà finanziaria.

La norma proposta punta a razionalizzare il percorso di acquisizione delle somme attraverso:

- *l'assegnazione alla Struttura di gestione del sistema F24 costituita presso l'Agenzia delle Entrate del compito di scorporare l'importo del prelievo sui rifiuti dovuto alle Province e Città metropolitane a titolo di Tefa e di riversarlo direttamente all'ente beneficiario al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune;*
- *la semplificazione della misura di applicazione del tributo, fissata al 5% dell'importo dovuto al comune dal contribuente a titolo di prelievo sul servizio rifiuti solidi urbani, salva possibilità di indicare da parte della Provincia o Città metropolitana la minore misura applicabile in forza di propria deliberazione;*
- *la regolamentazione per via amministrativa (decreto del Mef) di modalità di semplificazione del riversamento del TEFA alle Province e Città metropolitane decreto amministrativa, anche nel caso, molto frequente, di utilizzo del pagamento in conto corrente postale.*

Contributo di sbarco crociere

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

Art. 38-bis. Contributo di sbarco crociere

1All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

“3-ter. A decorrere dal 2020 i Comuni sede di porti di approdo di navi da crociera, possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il contributo di cui al comma 3-bis, nelle forme, nei limiti e nell'entità ivi contenuti. Il contributo di sbarco, da applicare ai passeggeri che viaggiano su navi da crociera è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie navali che effettuano viaggi a fini turistici su navi da crociera che hanno le medesime responsabilità dei vettori di cui al comma 3-bis. Si applicano le sanzioni previste dal comma 3-bis a fronte delle medesime violazioni. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di manutenzione del patrimonio cittadino, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura e polizia locale”.

Motivazione

Si propone di istituire un contributo di sbarco a carico dei passeggeri delle navi da crociera che sbarcano nei Comuni sede di porti di approdo di navi da crociera. Il gettito derivante dal contributo consentirebbe ai Comuni interessati di impiegare le risorse per far fronte alle esternalità derivanti dagli sbarchi oltre che a finanziare interventi sul patrimonio e la valorizzazione delle città.



Investimenti

**** Proroga termine affidamento lavori contributi ex comma 853 e ss. della legge di bilancio 2018 (come modificati per effetto del co. 148-bis l.145/2018)**

Al comma 143 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "otto mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi";
- b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I termini di cui al periodo precedente si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019."

Motivazione

La modifica raccoglie un'istanza segnalata da diversi enti già beneficiari del contributo 2018 ex comma 853 della legge di bilancio 2018, dovuta alle difficoltà legate alle procedure di affidamento dei lavori previste al codice degli appalti. La norma interviene sulla procedura dettata dai commi 140 e ss. della legge di bilancio per il 2019, applicabili anche ai contributi 2019 e 2020 di cui al citato co. 853., prolungando da 8 a 12 mesi il termine entro il quale è necessario pervenire all'affidamento dei lavori oggetto di contribuzione statale. La modifica permette di evitare la revoca del finanziamento agli enti che comunque ottemperano agli obblighi di utilizzo dei fondi, seppure con lieve ritardo rispetto al termine originariamente previsto.

La norma proposta dalla lettera b) applica la modifica dei termini anche alle assegnazioni per l'esercizio 2019

**** Proroga termini per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della rete viaria di Province e Città metropolitane**

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis. Proroga termini per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della rete viaria di Province e Città metropolitane

All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente periodo: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

Motivazione

L'art. 1, comma 1076, della legge di bilancio 2018 ha istituito un fondo per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane con una dotazione di 120 mln di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

Al 30 giugno 2019, termine entro il quale Province e Città metropolitane avrebbero dovuto rendicontare l'avvenuta realizzazione degli interventi programmati per il 2018, pena la revoca delle risorse attribuite, diverse decine di interventi risultano non conclusi o non correttamente rendicontati, per cause non imputabili agli enti (eventi imprevisti, mancanza di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, contenziosi, mancata approvazione dei



bilanci preventivi e consuntivi). La proroga consentirebbe alle Province e alle Città metropolitane di ultimare gli interventi, spesso in fase di avanzata realizzazione, evitando di perdere importanti risorse per la messa in sicurezza della rete stradale.

La richiesta di proroga tiene altresì conto della volontà del legislatore di agevolare la gestione finanziaria degli enti locali della Regione siciliana (art. 38-quater, comma 1 del dl crescita), espressamente finalizzato a consentire l'utilizzo delle risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali.

Facoltà di assegnazione di contributi regionali agli investimenti dei Comuni

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis. Facoltà di assegnazione di contributi regionali agli investimenti dei Comuni

1. Per il periodo 2020-2023, le regioni a statuto ordinario possono realizzare gli investimenti di cui ai commi 834 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante l'assegnazione, entro il termine di cui al comma 839 della medesima legge, di contributi ai comuni di ciascuna regione inclusi nelle graduatorie formate in sede di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione dà comunicazione al ministero dell'Interno, ai soli fini della gestione della graduatoria nazionale.

Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni che regolano i contributi erariali di cui al primo periodo. Il provvedimento regionale di assegnazione ridetermina le date di cui all'articolo 1, comma 858, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'articolo 1, co 144 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Motivazione

La modifica proposta intende assicurare un canale di assegnazione per l'effettuazione di investimenti indiretti delle regioni a statuto ordinario, attraverso l'utilizzo della graduatoria nazionale dei contributi per investimenti comunali stabiliti dalla legge di bilancio per il 2018.

La norma esplicita la possibilità che le regioni a statuto ordinario ottemperino alle prescrizioni di effettuazione di investimenti di cui al comma 834 della legge di bilancio per il 2019, assegnando contributi ai Comuni dei rispettivi territori che siano stati inclusi nella graduatoria di cui al contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (commi 853 e ss. della legge di bilancio 2018), ma non siano risultati beneficiari. Si registrano infatti per il 2018 e per il 2019 (numerose e diffuse richieste formulate dai Comuni, a fronte della scarsità di risorse assegnate (150 mln. per il 2018 e 300 mln. per il 2019). Le finalità del contributo ex co. 853, poi stabilizzato con i commi 139 e ss. della legge di bilancio per il 2019, sono coerenti con quelle indicate per le regioni dalla legge di bilancio 2019 (co. 838) e appare quanto mai utile canalizzare parte degli investimenti cui le regioni stesse sono chiamate verso progetti ad elevato grado di cantierabilità, in quanto già formulati e oggetto di controllo da parte dei ministeri competenti.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica



Altre norme

Spese per la formazione delle amministrazioni pubbliche (art. 57)

Modifica dell'articolo 57

Al comma 2 dell'articolo 57, le parole "alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria," sono sostituite dalle seguenti "alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti".

Motivazione

La norma mira ad estendere l'abolizione del vincolo alla spesa per la formazione del personale, a suo tempo introdotto con il dl 78/2010 ed ora abrogato con riferimento ai soli enti territoriali ed ai loro organismi anche societari, a tutte le AAPP inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il tetto del 50 per cento delle spese di formazione sostenute nel 2009 costituisce un limite troppo ristretto per le esigenze di formazione che investono il complesso della PA.

Semplificazioni in materia di imposta di registro

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, viene aggiunto il seguente comma:

«1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.»

2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:

«1-bis: Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.»

Motivazione

Sugli atti esecutivi di crediti vantati dagli enti pubblici territoriali, emanati dall'Autorità giudiziaria ordinaria, è dovuta l'imposta di registro pari al 3 per cento, il cui pagamento è previsto ancor prima del soddisfo del credito. Pertanto, diversamente dall'Erario che è escluso da tale prelievo, gli enti locali ed in particolare i Comuni, si trovano nella condizione di dover anticipare l'imposta, spesso di rilevante entità, a fronte di un'incerta riscossione del quantum stabilito dalla sentenza del giudice ordinario. Tale situazione, oltre che fonte ingiustificata di disparità di trattamento degli enti territoriali dotati di autonoma capacità di prelievo rispetto allo Stato, mette a rischio l'effettiva possibilità di esecuzione di sentenze favorevoli, il cui iter non può proseguire senza l'assolvimento dell'imposta di registro.

Con il comma 2 si propone un'imposta fissa di 200 euro solo nel caso in cui il trasferimento di immobili avvenga a favore di altri enti locali/territoriali.

Revisione del dispositivo di rimborso dei mutui a carico dei comuni già compresi nel perimetro del sisma del 20 e 29 giugno 2012 (art. 33)

Art. 33 (Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici)

All'articolo 33, aggiungere il seguente comma:

3. Al fine di assicurare le condizioni per il ritorno alla normale gestione finanziaria dei comuni colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 e scorporati dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ed integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad opera dell'art. 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il pagamento del rimborso della quota capitale delle rate dei mutui oggetto di sospensione fino all'anno 2018 per effetto dei commi 729, 730 e 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non pagate alla data entrata in vigore della presente legge avviene in rate costanti e senza applicazione di sanzioni, nelle dieci annualità successive alla annualità di scadenza originaria di ciascun mutuo, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;
- b) il pagamento degli interessi prosegue secondo le modalità e l'ammontare attualmente previsti dai contratti regolanti ciascun mutuo;
- c) la Cassa depositi e prestiti S.p.a. fornisce ai comuni interessati dal presente provvedimento ed entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il prospetto dettagliato del nuovo piano di ammortamento.

Motivazione

La norma proposta permette di diluire in un arco di tempo più sostenibile gli oneri dovuti alla ripresa del pagamento delle rate di mutui dopo la sospensione disposta per il terremoto del 2012, a favore dei Comuni che sono stati lo scorso anno scorporati dal perimetro ancora interessato dallo stato di emergenza.(dl 148/2017). Si tratta di enti nei cui territori l'emergenza direttamente connessa al sisma del 2012 può dirsi superata. Tuttavia il ritorno a condizioni di normalità nella gestione finanziaria dei Comuni ha ancora bisogno di sostegno, in quanto il dispositivo di ripresa dei pagamenti delle rate di mutuo, i rate decennali comporta oneri aggiuntivi che si sommano al normale esborso annuale di ciascun ente, provocando condizioni di difficile sostenibilità. Con la norma proposta, i rimborsi della quota capitale sospesi fino al 2018 e ancora non pagati sono prorogati e rateizzati a decorrere dalla fine dei periodi di ammortamento di ciascun contratto di mutuo, mentre la quota interessi continua ad essere pagata dai Comuni alle normali scadenze.

